

FONDAZIONE GIUSEPPINA PRINA – ONLUS

P.zza Prina n. 1 – 22036 ERBA (CO)

S T A T U T O

Premessa storica

L'Opera Pia "Ricovero di Inabili al lavoro Giuseppina Prina" ha avuto origine dai legati delle Signore Irene Caspani fu Giovanni e Giuseppina Prina fu Pietro, di cui ai testamenti olografi 16 Luglio 1912 e 5 Agosto 1918 depositati e pubblicati rispettivamente, addì 25 Marzo 1914 per atti del Dott. Carpani-Fioroni e addì 17 Maggio 1925 per atto del Notaio Giuriani, legati aventi per fine l'istituzione di un Ospedale.

E' stata eretta in Ente Morale - ai sensi della Legge 17.07.1890, n. 6972 e successive modificazioni ed integrazioni - con R.D. 23.04.1931.

Ha assunto la denominazione di Casa di Riposo "Giuseppina Prina" in forza del D.P.R. in data 08.08.1965.

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SCOPI, PATRIMONIO, MEZZI, PARTECIPANTI

ART. 1

DENOMINAZIONE

1. Vista la L.R. n. 1 del 13.02.2003, la Casa di Riposo "Giuseppina Prina", denominata anche "Ca' Prina", si trasforma in persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro, ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile e assume la denominazione di Fondazione Giuseppina Prina –ONLUS, con sede legale ad Erba (CO), Piazza Prina n. 1.
2. La Fondazione utilizza, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

ART. 2

SCOPI ISTITUZIONALI

1. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale nei confronti di soggetti svantaggiati, in particolare nei seguenti settori:
 - a) assistenza sociale e socio-sanitaria;
 - b) assistenza sanitaria;
 - c) beneficenza;
 - d) ricerca scientifica.
2. La Fondazione al fine di realizzare il proprio scopo istituzionale opera con attività di prevenzione, assistenza e cura delle persone anziane ed in stato di bisogno, attraverso

servizi residenziali, semi-residenziali e domiciliari o con altri servizi che si rendessero utili allo scopo, e che meglio rispondono ai bisogni emergenti, nel rispetto delle Leggi regionali e nazionali generali e di settore.

3. La Fondazione, nel perseguimento delle proprie finalità, si ispira al principio dell'integrazione delle politiche e dei servizi assistenziali e sanitari, in particolare adeguando la propria azione ai fabbisogni individuati nella programmazione regionale, zonale e comunale.
4. La Fondazione può inoltre sottoscrivere convenzioni per la gestione di servizi con il Comune di Erba, con i Comuni vicini e/o con altri Enti pubblici e privati; essa può partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni pubbliche e private la cui attività sia rivolta al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione.
5. La Fondazione valorizza le risorse umane e promuove la formazione e la crescita professionale dei propri dipendenti e collaboratori.
6. La Fondazione ha l'obbligo di non svolgere attività diverse da quelle indicate nel presente articolo, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
7. Nell'esercizio della sua attività la Fondazione si rivolge, prioritariamente, ai cittadini residenti nel comune di Erba, come da volontà testamentarie della fondatrice Giuseppina Prina, consentendo la loro permanenza e l'integrazione nel contesto sociale di appartenenza.
8. La Fondazione esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.
9. Le modalità di funzionamento, l'ammissione e l'esclusione dei Partecipanti, la disciplina del personale, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture della Fondazione sono determinati dai regolamenti che verranno recepiti o approvati dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 3 PATRIMONIO

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni mobili ed immobili, quali risultanti dall'inventario redatto in data 18.11.2003, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente con deliberazione n. 122 del 20.11.2003 e successive variazioni ed integrazioni.
2. Il patrimonio potrà essere incrementato con:
 - acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti alla Fondazione a titolo di incremento del patrimonio;
 - sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali;
 - contributi a destinazione vincolata.
3. L'amministrazione del patrimonio deve essere finalizzata al raggiungimento degli scopi della Fondazione ed al mantenimento delle garanzie patrimoniali per il prosieguo della sua attività istituzionale.
In tali termini è fatto obbligo agli Amministratori di provvedere al mantenimento del patrimonio.

ART. 4
MEZZI FINANZIARI

1. La Fondazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:
 - rendite patrimoniali;
 - contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private;
 - proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;
 - rette ed entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni.
2. E' stabilito il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
3. La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per il miglioramento o l'incremento delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 5
PARTECIPANTI

1. Sono Partecipanti alla Fondazione i soggetti pubblici e privati che si impegnano a sostenere la realizzazione delle finalità della Fondazione mediante contributi economici o specifiche attività, nelle forme e nella misura determinata, nel minimo, dal Consiglio di Amministrazione.
2. I Partecipanti si distinguono in:
 - Partecipanti Istituzionali: sono gli enti pubblici che si impegnano a sostenere la realizzazione delle finalità della Fondazione mediante contributi economici pluriennali;
 - Partecipanti Sostenitori: sono le persone fisiche, gli enti di fatto, le persone giuridiche, che si impegnano nella realizzazione delle finalità della Fondazione, mediante una specifica attività di volontariato di particolare rilievo o nell'erogazione di contributi economici.
3. La qualifica di Partecipante è ottenuta mediante l'iscrizione, da parte del Consiglio di Amministrazione, nell'apposito Albo dei Partecipanti, tenuto presso la sede della Fondazione.

ART. 6
ESCLUSIONE E RECESSO DEI PARTECIPANTI

1. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente della Fondazione, decide a maggioranza assoluta l'esclusione dei Partecipanti per grave e reiterato inadempimento di obblighi derivanti dal presente Statuto, in particolare l'inadempimento all'impegno di prestare l'attività promessa o di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti.
2. Qualora si tratti di enti di fatto o di persone giuridiche, l'esclusione è prevista anche nei seguenti casi:
 - estinzione del soggetto;
 - apertura di procedure di liquidazione;
 - fallimento e/o apertura di procedure concorsuali.

3. I Partecipanti possono recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

TITOLO II ORGANI DELLA FONDAZIONE

ART. 7 ORGANI

1. Sono organi della Fondazione:
 - il Consiglio di Amministrazione;
 - il Presidente;
 - il Direttore;
 - l'Assemblea dei Partecipanti
 - Il Revisore dei Conti.

ART. 8 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da 7 Membri, di cui:
 - 1 Membro di diritto, nella persona del Sindaco del Comune di Erba, o di un suo delegato;
 - 4 Membri nominati dal Comune di Erba;
 - 2 Membri, nominati dall'Assemblea dei Partecipanti, di cui uno rappresentante dei Partecipanti Istituzionali e l'altro dei Partecipanti Sostenitori.
2. I Componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica 5 anni a decorrere dalla data di insediamento dell'Organo. Coloro i quali hanno ricoperto per due mandati consecutivi la carica di membro del Consiglio di Amministrazione, allo scadere del secondo mandato, non sono immediatamente rieleggibili alla medesima carica.
3. Il Consiglio di Amministrazione si insedia su convocazione del Presidente uscente o del Consigliere più anziano d'età.
4. Le cariche di Presidente, Vice Presidente e Consiglieri sono gratuite, fatti salvi i rimborsi delle spese sostenute per ragioni d'ufficio, preventivamente approvate dal Consiglio di Amministrazione.
5. All'atto di entrata in vigore del presente Statuto, le nomine relative all'indicazione dei soggetti Partecipanti al Consiglio di Amministrazione nominati ai sensi dell'art. 5, verranno effettuate entro un anno dall'insediamento consigliere dei soli Membri nominati dal Comune di Erba in numero di 5.

ART. 9 SCADENZA, PROROGA E INSEDIAMENTO

1. I Componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino alla data di naturale scadenza dell'Organo di amministrazione, secondo quanto previsto dall'articolo precedente ed entro tale termine devono essere rinominati.
2. Alla scadenza del termine di durata, se non si è provveduto alla ricostituzione dei Membri del Consiglio di Amministrazione, i Consiglieri uscenti sono prorogati sino all'insediamento del nuovo Consiglio.

3. Le procedure per la costituzione del nuovo Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per il primo insediamento, devono essere attivate almeno 120 giorni prima della scadenza dell'Organo in carica.
4. Il Comune di Erba dovrà provvedere alla designazione dei nuovi Membri del Consiglio di Amministrazione entro il termine di 30 giorni antecedenti alla scadenza dello stesso.

ART. 10

DECADENZA, DIMISSIONI E SURROGA DEI CONSIGLIERI

1. I Membri del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengano a 3 sedute consecutive del Consiglio, decadono dalla carica.
La decadenza è pronunciata dall'Organo stesso e contestualmente deve essere data comunicazione al soggetto designante affinché provveda alla sua sostituzione entro 45 giorni.
2. Le incompatibilità ed i motivi di decadenza sono quelle stabilite dalle normative vigenti e, in particolare, dall'art. 2382 del Codice Civile. Saranno comunque ritenuti incompatibili gli amministratori che a qualsiasi titolo collaborino con strutture analoghe a quella in oggetto.
L'incompatibilità comporta per il Consigliere la sospensione dall'attività fino alla rimozione dell'incompatibilità stessa o la sostituzione dello stesso, trascorso inutilmente il termine di 45 giorni dal verificarsi di tale evento.
3. In caso di dimissioni, impedimento permanente all'esercizio delle funzioni di un Consigliere, il Presidente inserisce la trattazione dell'argomento all'ordine del giorno della prima adunanza, ed una volta che l'Organo ne abbia preso atto, ne dà comunicazione ai soggetti titolari della competenza di nomina, che entro 45 giorni dovranno provvedere alla surroga.
4. Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei Componenti del Consiglio di Amministrazione comportano la decadenza dell'intero Collegio.
5. I Consiglieri nominati in surroga restano in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

ART. 11

ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in sessione ordinaria almeno due volte all'anno per l'approvazione del Bilancio Preventivo, del Bilancio Consuntivo e della Relazione che lo accompagna, nonché in sedute straordinarie, in qualsiasi momento, per determinazione del Presidente o su richiesta di almeno 1/3 dei Consiglieri.
2. Le adunanze sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente, contenente l'elenco degli argomenti da trattare.
Esso deve essere consegnato al domicilio degli Amministratori almeno 5 giorni prima della seduta.
3. In caso di urgenza è sufficiente che l'avviso di convocazione pervenga ai Consiglieri 24 ore prima della seduta, con le modalità di comunicazione ritenute più opportune ed idonee allo scopo.
In caso di urgenza il Consiglio, con la presenza di tutti i suoi Componenti ed all'unanimità, può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.
4. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono partecipare, su richiesta del Presidente, per la sola espressione di pareri non vincolanti o per illustrare norme di Legge,

dati tecnici/contabili e progetti, i dirigenti e/o funzionari della Fondazione, i professionisti o consulenti, nonché i Partecipanti, per la trattazione di uno specifico argomento.

ART. 12 DELIBERAZIONI

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei Membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; in caso di parità di voti prevarrà il voto del Presidente.
Le deliberazioni vengono adottate normalmente a voto palese, salvo che si tratti di questioni concernenti persone, nel qual caso, deve procedersi a votazione segreta.
2. Le deliberazioni relative a modifiche statutarie, allo scioglimento della Fondazione, ad acquisti, permute, alienazione dei beni immobili, devono essere approvate da 5 Consiglieri.
3. Il Direttore della Fondazione provvede alla stesura ed alla registrazione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza od impedimento del Direttore, tali operazioni saranno affidate ad un funzionario all'uopo incaricato.
4. Le deliberazioni ed il verbale dell'adunanza sono firmati dal Presidente, dal Direttore e dai Consiglieri che abbiano manifestato, in sede di votazione, il proprio dissenso.
Quando qualcuno degli intervenuti si allontani o rifiuti di firmare ne viene fatta menzione nel verbale dell'adunanza.

ART. 13 COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è titolare dell'ordinaria e straordinaria amministrazione ed in particolare ad esso spetta:
 - l'approvazione degli indirizzi programmatici della Fondazione e la costante verifica dell'attuazione degli stessi;
 - l'approvazione delle modifiche statutarie e dei regolamenti della Fondazione;
 - l'elezione, tra i propri Componenti, del Presidente e del Vice Presidente;
 - l'assegnazione della qualifica di Partecipante con relativa iscrizione all'Albo dei Partecipanti;
 - l'approvazione del Bilancio Preventivo e del Bilancio Consuntivo, predisposti dal Direttore;
 - l'approvazione delle convenzioni con altri Enti;
 - l'attribuzione di incarichi professionali relativi a figure di supporto alle attività del Consiglio;
 - la decisione inerente l'assunzione di mutui;
 - gli acquisti, le permute, le alienazioni concernenti beni immobili;
 - le nomine di propri Rappresentanti presso altri Enti;
 - la nomina e la revoca del Direttore e del Direttore Sanitario;
 - il rilascio di procure speciali.
2. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di nominare un Comitato Etico-Scientifico ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività della Fondazione, adottando degli appositi regolamenti che ne disciplinino i compiti ed i requisiti per l'accesso.

ART. 14
IL PRESIDENTE

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio; è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra il Membro di diritto ed i Membri nominati dal Comune di Erba, di cui all'art. 8.
2. Al Presidente spettano le seguenti funzioni:
 - convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
 - determina l'ordine del giorno delle sedute;
 - sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le Amministrazioni pubbliche e private;
 - cura l'esecuzione delle decisioni assunte dal Consiglio di Amministrazione;
 - redige la relazione al Bilancio annuale per l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione;
 - assume, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento della Fondazione, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione medesimo nella seduta successiva;
 - convoca e presiede l'Assemblea dei Partecipanti.
3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione viene eletto nel suo seno a maggioranza assoluta dei Componenti con votazione a scrutinio segreto, nell'adunanza di insediamento.
4. L'adunanza nella quale si procede all'elezione del Presidente è presieduta dal Consigliere più anziano d'età.
5. Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione nel proprio seno, a maggioranza assoluta dei propri Membri.
6. Il Presidente ed il Vice Presidente possono essere revocati su proposta della metà dei Consiglieri ed a maggioranza assoluta dei voti.
7. In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne farà le veci il Vice Presidente.

ART. 15
IL DIRETTORE

1. Il Direttore, nell'ambito dei programmi definiti dal Consiglio di Amministrazione, svolge i compiti di gestione ordinaria ed i compiti non attribuiti esplicitamente agli altri organi della Fondazione ed in particolare:
 - è responsabile della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, compresa l'adozione di tutti gli atti di gestione che impegnano la Fondazione verso l'esterno;
 - è responsabile della corretta tenuta della contabilità economico-patrimoniale e del controllo di gestione;
 - formula proposte al Consiglio di Amministrazione ai fini del miglioramento dei servizi e del conseguimento degli obiettivi fissati;
 - predispose il Bilancio Preventivo ed il Bilancio Consuntivo;
 - esercita i poteri di spesa a lui assegnati nei limiti delle disponibilità di budget;
 - dirige e coordina il personale della Fondazione;
 - esercita le altre funzioni a lui assegnate dalla legge e dai regolamenti o delegate dal Consiglio di Amministrazione;

- partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, redige le deliberazioni del Consiglio, dà attuazione alle stesse, stende i verbali e li sottoscrive assieme al Presidente.
2. In relazione alle sopracitate competenze il Direttore rappresenta l'Ente presso i terzi.

ART. 16
ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI

1. L'Assemblea dei Partecipanti è costituita dai Partecipanti di cui all'art. 5 del presente Statuto, i quali hanno assunto tale qualifica mediante iscrizione all'Albo da parte del Consiglio di Amministrazione.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione ed è dallo stesso convocata almeno due volte all'anno. Inoltre può essere convocata su richiesta di almeno 1/3 dei Partecipanti.
3. L'Assemblea nomina 2 Membri del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 8 del presente Statuto, con le modalità di elezione dettagliate in apposito Regolamento.
4. L'Assemblea formula pareri consultivi e proposte sulle attività e sui programmi della Fondazione, su richiesta del Consiglio di Amministrazione.
5. All'Assemblea devono essere illustrati il Bilancio Preventivo ed il Bilancio Consuntivo, da approvare da parte del Consiglio di Amministrazione.

ART. 17
IL REVISORE DEI CONTI

1. Il Revisore dei conti è nominato dalla Giunta comunale del Comune di Erba.
2. Il Revisore dei conti deve controllare l'amministrazione della Fondazione, vigilare sull'osservanza della Legge, dello Statuto, della regolare tenuta dei libri e degli atti contabili e sulla predisposizione del Bilancio Preventivo e del Bilancio Consuntivo.
3. Si applicano allo stesso le disposizioni di cui agli artt. 2399, 2402, 2406, 2407, 2409 del Codice Civile, per quanto compatibili.
4. Il Revisore dura in carica per un periodo di tre anni e può essere revocato con deliberazione motivata.
5. Al Revisore dei conti spetta un'indennità di carica fissata dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti di cui all'art. 10, comma 6, lettera c), del D.Lgs. 460/97.

TITOLO III
NORME GENERALI DI AMMINISTRAZIONE

ART. 18
CONTABILITA' E BILANCIO

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ciascun anno. Entro il mese di Novembre il Consiglio di Amministrazione deve approvare il Bilancio Preventivo per l'esercizio successivo, ed entro il 30 Aprile il Bilancio Consuntivo per quello decorso nonché la Relazione che lo accompagna.
2. Il Bilancio Preventivo ed il Bilancio Consuntivo devono essere trasmessi a tutti gli Amministratori, accompagnati dalla relazione del Direttore sull'andamento della gestione e dalla relazione del Revisore dei conti.

3. Nella redazione del Bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme ogni volta vigenti, dovranno essere seguiti i principi previsti dagli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile.
4. Copia del Bilancio Consuntivo, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.
5. Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del budget approvato.
6. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per il miglioramento o l'incremento della sua attività.

ART. 19
MODIFICHE STATUTARIE

1. Le modifiche dello Statuto, sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione con i voti favorevoli di almeno 5 Membri.

ART. 20
NORME SULLA DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. In caso di scioglimento, la Fondazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, che svolgono la propria attività nel territorio del Comune di Erba o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo – Agenzia per le ONLUS – di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23.12.1992, n. 662, salvo diversa destinazione imposta per Legge.

ART. 21
NORME FINALI

1. Si continuano ad applicare i regolamenti e le convenzioni vigenti al momento dell'entrata in vigore del presente Statuto, qualora compatibili con la normativa privatistica.
2. Per tutte le disposizioni non contemplate nel presente Statuto si osservano le norme vigenti in materia.

Il presente Statuto è stato approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 121 del 24.10.2003 e successivamente assentito dalla Regione Lombardia con D.G.R. n. VII/15768 del 23.12.03.

Erba, 01.01.04

IL DIRETTORE
F.to Dott.ssa Loredana Masperi